

21_20_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2021, n. 069/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "Bonus trasporto in sicurezza - emergenza Covid-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021), ai commi 20 e seguenti, dispone che:

"20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19" a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.

21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.

22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) donne in gravidanza;
- b) persone ultra settantenni;
- c) persone con disabilità.";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all'articolo 30 stabilisce che i "criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge";

VISTO il testo del "Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 30 aprile 2021;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del "BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19" di cui all'articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA